

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5.

**Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:

- a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:
  - 1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
  - 2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
  - 3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;
- b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana «Cadore-Longarone-Zoldano»;
- c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;
- d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con-DPGR n. 1418 in data 7 luglio 1993;
- e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito dall'Assessore regionale delegato.

#### Art. 2

1. Il contributo regionale per la gestione del Centro

avrà decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.

2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.

3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Giovanni Crema, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 settembre 1993, n. 38/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 334 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Silvano Ceccarelli, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1993, n. 10705;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1994, n. 303/20123, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Strutture amministrative regionali competenti:**

- Dipartimento per la protezione civile;
- Dipartimento per la formazione professionale.